



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Il Direttore Generale

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Dirigenti amministrativi degli Uffici in indirizzo

e p.c.

Al Sig. Capo di Gabinetto del Ministro
Al Sig. Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria

e, p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali

OGGETTO: "Stabilizzazione" degli operatori giudiziari a tempo determinato.
Fruizione delle ferie non godute.

Nell'imminenza della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato da parte dei dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17-ter, decreto-legge n. 36 del 2022, come accertati nell'ambito procedura indetta in data 10 novembre 2022, giova rappresentare quanto segue in tema di ferie residue degli operatori giudiziari a tempo determinato in corso di stabilizzazione.

A differenza delle assunzioni effettuate all'esito di procedure concorsuali, nel caso di specie, la trasformazione del contratto di lavoro da determinato a indeterminato avviene senza soluzione di continuità e senza alcuna modificazione rispetto al ruolo, al profilo, alle mansioni e alla sede di servizio.

Tale interpretazione trova supporto in quanto riportato nella Circolare n. 2/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, dove, a valle delle considerazioni generali in merito agli effetti del principio di non discriminazione sugli istituti contrattuali aventi riflessi sul trattamento economico, si afferma che *"in rapporto all'inquadramento nei ruoli del personale già titolare di contratto a tempo determinato che, senza soluzione di continuità, è assunto a tempo indeterminato"* possono essere conservate le ferie non fruita (visto anche il divieto di monetizzazione di quelle non godute), così come le ore di permesso maturate e non fruita in costanza del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il C.C.N.L. 2019-2021, nulla innova rispetto a quanto disciplinato nel C.C.N.L. 2016-2018, a cui rinvia in tema di disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato (si veda in particolare, l'articolo 55, che, al comma 1, ribadisce l'applicazione del principio di non discriminazione tra lavoro a tempo determinato e indeterminato, e, al comma 7, prevede che *"in caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima amministrazione, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali"*, considerando il periodo di servizio a tempo indeterminato come la naturale prosecuzione di quello determinato).

In presenza di una semplice modifica contrattuale, limitata alla durata del rapporto di lavoro, occorre pertanto concludere che le ferie residue, maturate e non fruita da parte degli operatori giudiziari a tempo determinato, potranno essere ritualmente godute anche successivamente all'inquadramento tra il personale con contratto a tempo indeterminato.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi



LEOPIZZI ALESSANDRO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
23.12.2022 15:31:21 UTC